

1.1 SCOPO, ORGANIZZAZIONE

Art. 1

La SEZIONE LIBERALE RADICALE DI BELLINZONA è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. CCS, la quale raggruppa i cittadini liberali-radicali domiciliati nel Comune di Bellinzona, conformemente allo statuto del PLRT, del quale fa proprio il programma.

Art. 2

La Sezione liberale - radicale di Bellinzona si occupa dell'andamento del Partito nel Comune e verifica che i rappresentanti dello stesso, eletti nel Municipio e nel Consiglio Comunale, abbiano ad uniformare la loro attività politica ai principi liberali e ai bisogni della collettività cittadina cooperando in paritempo con gli organi distrettuali e cantonali.

Art. 3

La Sezione liberale-radicala è costituita dalle seguenti sottosezioni :

- Sottosezione di Carasso e Galbisio
- Sottosezione del Centro-Nord
- Sottosezione del Centro-Sud (Franco Zorzi)
- Sottosezione di Daro, Artore e Pedemonte
- Sottosezione di Ravecchia (Luigi Colombi)

Le Sottosezioni hanno uno statuto proprio che deve essere approvato dal Comitato, della Sezione.

Annualmente ogni Sottosezione presenta alla Sezione un rapporto sulla sua attività.

Art. 4

Nella Sezione è costituito un gruppo giovanile. Esso gode d'autonomia organizzativa e operativa.

Nella Sezione possono essere costituiti altri gruppi di associazione di area liberale riconosciute dal partito cantonale.

1.2 APPARTENENZA, AMMISSIONI, DIMISSIONI, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5

Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone e all'estero. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.

Art. 6

La domanda d'ammissione alla Sezione avviene di regola oralmente. Può anche avvenire per iscritto o su segnalazione di altre Sezioni, in caso di trasferimento di domicilio. L'ammissione significa l'adesione ai principi ed ai postulati del Partito. Equivale all'impegno di rispettare lo statuto, i programmi e le direttive votate dall'Assemblea o da altri organi competenti del Partito. Di regola il pagamento della quota sociale costituisce la conferma dell'ammissione.

Art. 7

Le dimissioni sono presentate nella forma scritta al comitato delle Sottosezioni oppure alla presidenza della Sezione.

Art. 8

Il Comitato è competente per deferire un socio alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli art. 70 e segg. dello statuto cantonale.

1.3 ORGANI SEZIONALI

Art. 9

Gli organi della Sezione sono :

- a) L'ASSEMBLEA
- b) **IL COMITATO**
- c) L'UFFICIO PRESIDENZIALE
- d) LA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Gli organi della Sezione vengono nominati entro la fine di ottobre dell'anno delle elezioni comunali e restano in carica sino alla scadenza del loro periodo di nomina. È promossa negli organi della Sezione la presenza paritaria di uomini e donne.

Art. 10

L'ASSEMBLEA è l'organo supremo della Sezione. Essa:

- a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Presidente, gli altri membri del Comitato che non sono membri di diritto, i due vice Presidenti, il segretario il cassiere e i membri della commissione di revisione dei conti;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, e un suo supplente nella conferenza dei sindaci
- f) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, tra cui di regola il Presidente della Sezione, in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell'assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.

Art. 11

L'ASSEMBLEA è la riunione degli aderenti al Partito sezionale. Essa è convocata mediante pubblicazione sulla stampa da parte del Comitato con preavviso di almeno 8 giorni e come minimo una volta all'anno nella forma ordinaria. Deve anche essere convocata nella forma straordinaria quando lo richiedono: l'Ufficio Presidenziale cantonale, almeno 50 soci della Sezione; una Sottosezione o il gruppo giovanile. In tutti i casi la convocazione deve indicare le trattande messe all'ordine del giorno. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti emessi.

Art. 12

Il Comitato è l'organo esecutivo della Sezione di cui coordina l'attività e organizzazione. Si occupa ed esamina i problemi d'interesse rionale, comunale e sovracomunale. E' responsabile per tutte le decisioni e iniziative politiche, in particolare in materia comunale che non sono assegnati dallo statuto all'assemblea. E' l'organo d'informazione e discussione sull'attività politica promovendo pure iniziative di propaganda direttamente o tramite le sue Commissioni.

Art. 13

Il Comitato è composto dai rappresentanti del partito nel Municipio, dal Presidente sezionale, dai due Vice - Presidenti sezionali, dal segretario, dal cassiere, dal capo gruppo del Consiglio comunale, dal Presidente Cantonale e dal Presidente distrettuale se domiciliati a Bellinzona, dai Presidenti delle Sottosezioni, da eventuali rappresentanti del Comune nei consessi politici cantonali e federali, da un rappresentante del gruppo giovanile da un rappresentante per ogni altro gruppo costituito nel Comune di associazioni di area liberale riconosciute dal Partito cantonale e da 10 membri nominati dall'assemblea..

Art. 14

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, di regola una volta al mese. Deve essere convocato su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri o quando un Presidente sottosezionale lo richiede. Delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti emessi poiché sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Periodicamente il Comitato si riunisce congiuntamente con il gruppo del Consiglio Comunale.

Art. 15

Il Comitato organizza e gestisce un segretariato stabile, fissa la sede sociale, costituisce quattro commissioni :

- a) commissione finanziaria, composta di tre membri, tra cui il Cassiere, che vigila sull'andamento finanziario della Sezione. Da scarico del proprio operato al Comitato ;
- b) commissione elettorale, senza limitazione del numero dei membri, che prepara le votazioni e le elezioni ;
- c) commissione comunicazione, senza limitazione del numero dei membri che promuove e cura la comunicazione politica interna ed esterna della Sezione dotandosi di una adeguata organizzazione;
- d) commissione manifestazioni, senza limitazione del numero dei membri, che promuove e cura le manifestazioni politiche e ricreative (in particolare per le famiglie e la terza età), coordinando le attività con la commissione comunicazione.

Il Comitato può costituire altre commissioni speciali. I membri delle commissioni non devono necessariamente appartenere al Comitato sezionale.

Art. 16

L'UFFICIO PRESIDENZIALE è un organo di appoggio al Presidente della Sezione e

ai municipali liberali-radicali. Assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti operativi di direzione della Sezione e nella preparazione delle sedute del Comitato . Cura i rapporti con i municipali nell'esame degli aspetti politici di decisioni di carattere urgente del Municipio. Opera nel rispetto delle competenze e delle responsabilità politiche del Comitato al quale riferisce sulla sua attività.

Art. 17

L'UFFICIO PRESIDENZIALE è composto dal Presidente della Sezione, dai due Vice-Presidenti, dai municipali liberali-radicali, dal capo del gruppo liberale-radicale del Consiglio Comunale e dai Presidenti delle Sottosezioni.

Art. 18

La COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI è composta da tre membri che non possono far parte del Comitato ed è nominata dall'Assemblea . Essa riferisce all'Assemblea sul bilancio ed i conti d'esercizio della Sezione che saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

1.4 FINANZE

Art. 19

La quota sociale, fissata dal comitato, è prelevata dalla Sezione. La Sezione può delegare questo compito alle Sottosezioni che ne facessero richiesta. La delega deve essere concessa dal Comitato .

È esclusa la responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione

Art. 20

Il finanziamento della Sezione avviene mediante :

- a) il contributo versato dal Comune al Partito ;
- b) il prelevamento di quote sociali da parte della Sezione ai sensi dell'art.19 ;
- c) un contributo delle Sottosezioni, che prelevano direttamente la quota, fissato dal Comitato all'inizio di ogni anno, tenuto conto del fabbisogno finanziario della Sezione e della forza finanziaria delle Sottosezioni;
- d) eventuali altre entrate.

Il Comitato è autorizzato a costituire fondi speciali. Può pure accordare un contributo

straordinario quando una Sottosezione ne facesse richiesta motivata.

1.5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero.

Art. 22

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea del 18 giugno 2002; entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato cantonale, avvenuta il
È abrogato lo statuto del 19 febbraio 2001.

Il Presidente in carica

La Segretaria in carica